



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Servizio controllo di legittimità

Spett.le

Ministero della Difesa

Comando Forze Operative Terrestri di Supporto

PEC: comfoterspt@postacert.difesa.it

RILIEVO FORMALE

| | |
|--|--|
| Tipologia: | Rilievo CVEN – Controllo preventivo di legittimità |
| Rif. Protocollo Corte dei conti: | N. 4528 del 04/08/2022 |
| Estremi decreto oggetto di rilievo: | Gara per la fornitura di derrate alimentari per gli Enti e Reparti alle dipendenze del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, per un periodo di 24 mesi - Lotto 7 - Contratto n. 23 di rep. del 08/07/2022 stipulato con l'Operatore economico ESPERIDES SRL. |

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In data 4 agosto 2022 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto:

Decreto n. 42 del 12 luglio 2022 di approvazione dell'Accordo Quadro rep. n. 23 dell'8 luglio 2022, stipulato tra il Comando Forze Operative Terrestri – Ufficio Amministrazione e la ditta ESPERIDES S.r.l., con sede a Sacile (PN), C.F. e P.IVA 01657060933 –



CORTE DEI CONTI

aggiudicataria, a seguito di procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016), della fornitura dei generi alimentari di cui al lotto 7 – Ortofrutta fresca per Enti con sede a Sacile, Portogruaro, Treviso, Mantova, Piacenza e Bologna – Area B, CIG 9111797CBE, per un importo offerto pari ad euro 164.880,28 (IVA esclusa).

A seguito di esame dell'atto si rileva quanto segue:

- 1) la trasmissione del decreto è tardiva in quanto lo stesso è pervenuto al controllo solo in data 4 agosto 2022 nonostante sia stato adottato il 12 luglio 2022. Nel decreto medesimo e all'art. 3 dell'A.Q. viene, comunque, prevista la decorrenza dal giorno successivo a quello di comunicazione dell'avvenuta approvazione degli stessi nei modi di legge; si chiedono chiarimenti in merito alla tardiva trasmissione del decreto;
- 2) nel dispositivo del decreto la sede legale, il Codice Fiscale e la Partita IVA della ditta aggiudicataria risultano errati;
- 3) dal decreto in esame emerge che trattasi di spesa delegata a valere sul capitolo n. 4247/1/66 "Acquisto di derrate alimentari", per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; al riguardo si osserva che l'art. 34, comma 2-bis, della l.n. 196/09 prevede quanto segue: *"Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle*



CORTE DEI CONTI

obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento". Trattandosi nel caso specifico, come evidenziato nel decreto in esame, di spesa finanziata con fondi in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato, si chiede di trasmettere la documentazione idonea a dimostrare l'assunzione dello specifico impegno di spesa delegata previsto dall'art. 34 citato.

Si segnala, altresì, che tra la documentazione trasmessa non si riscontra quanto di seguito indicato:

- 1) le pubblicazioni svolte in merito alla gara in oggetto;

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: veneto.legittimita@cor-teconticert.it.

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell'atto alla Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto "allo stato degli atti".

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro dell'atto stesso.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Elena Brandolini

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Fedor Melatti



CORTE DEI CONTI